


# CONTRIBUTI

## Il riscatto della laurea «taglia» i tempi per la pensione

Aldo Forte ► pagine 2-3



### PREVIDENZA

## Il riscatto della laurea

# L'università accorcia la strada alla pensione senza pagare interessi

Versamenti in unica soluzione o in 120 rate

### IL QUESITO



**Ho fatto domanda per il riscatto del periodo del corso legale di laurea; mi è stata accolta ed ho iniziato a pagare quanto richiesto dall'INPS. Però, sulla materia si rincorrono varie voci sull'utilità o meno del riscatto; alcuni dicono che non è più conveniente versare con la riforma Monti-Fornero sulle pensioni invece, altri sostengono che il riscatto è sempre utile, in quanto fa aumentare l'anzianità contributiva ed aiuta ad anticipare il traguardo pensionistico che, fra revisioni varie ed adeguamento alle speranze di vita, si allontana sempre più. Gradirei capire come**

stanno le cose.

S. U. - POTENZA

A CURA DI  
**Aldo Forte**

**C**resce il numero dei soggetti che si chiedono se riscattare la laurea è conveniente, con particolare riguardo ai fini pensionistici.

Innanzitutto, va precisato che il riscatto della laurea vale sia per il diritto che per il calcolo, cioè la misura, della pensione; a tal proposito, è stata abbandonata, per fortuna, la proposta di considerare il riscatto e anche il servizio militare soltanto per il calcolo della pensione, e non per il raggiungimento del diritto. Una sterzata sulla materia, facendo diventare il riscatto più allettante, con novità più favorevoli agli assicurati, si è avuta con la legge 247/2007, particolarmente con l'articolo 1, comma 77, che ha introdotto i commi 4-bis, 5-bis e 5-ter nell'articolo 2 del Dlgs 184/1997, relativo al riscatto dei corsi universitari di studio.

Le disposizioni introdotte in merito alle modalità di esercizio della facoltà di riscatto sono entrate in vigore per tutte le domande presentate dal 1° gennaio 2008. Il comma 4-bis ha stabilito che gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione o in 120 rate mensili, senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.

La disposizione in questione, accrescendo il numero delle rate per il pagamento degli oneri relativi al corso di studi ed escludendo l'applicazione di interessi, ha introdotto una disciplina di favore per il richiedente, mentre resta confermata la possibilità che l'interessato eserciti la facoltà di estinguere il debito anche in un numero minore di rate, e ciò sempre senza applicazione di alcun interesse.

### Il «fattore» iscrizione

Secondo il comma 5-bis citato, la facoltà di riscatto ex articolo 2, comma 5, del Dlgs 184/1997 può essere esercitata anche dai sog-

getti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa, mentre in precedenza era necessario il possesso di almeno un contributo settimanale.

La disposizione in esame si riferisce a coloro che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995 (sui cosiddetti parasubordinati).

Ne deriva, che in tutti i casi di pregressa iscrizione - e anche se, all'atto della presentazione della domanda, l'interessato risulta "non iscritto" ad alcuna gestione previdenziale - troveranno invece applicazione le disposizioni di carattere generale che disciplinano la materia.

L'onere dei periodi di riscatto, per coloro che non hanno mai lavorato, è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 233/1990, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. In pratica, l'onere di riscatto viene determinato sul minimale di reddito stabilito annualmente per gli artigiani e commercianti vigente nel-

l'anno di presentazione della domanda e in base all'aliquota contributiva vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il contributo è fiscalmente deducibile, e se l'interessato non ha un reddito personale, esso potrà essere posto in detrazione dal-

l'imposta dovuta da coloro di cui questo soggetto risulti fiscalmente a carico.

Il contributo stesso è versato all'Inps in un'apposita evidenza contabile separata del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.

Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale l'interessato sia o sia stato iscritto. La norma non prevede un obbligo di presentazione della domanda di trasferimento all'atto dell'iscrizione alla prima gestione previdenziale obbligatoria; quindi, si potrà inoltrare la richiesta anche in un momento successivo, indicando, nel caso di diverse gestioni presso le quali si è stati iscritti, quella di preferenza.

**Il confine temporale**

Per quanto concerne gli assicurati che hanno contributi versati,

per i periodi antecedenti al 31 dicembre 1995 il calcolo seguirà le regole proprie della riserva matematica ex articolo 13 della legge 1338/1962, mentre per i periodi successivi dal 1° gennaio 1996 in poi dovrà tenersi conto della retribuzione dei 12 mesi meno lontani rispetto alla data della domanda e dell'aliquota contributiva di finanziamento vigente, alla medesima data, nel regime ove opera il riscatto.

L'onere di riscatto di periodi che si collochino anteriormente al 1° gennaio 1996, chiesti da soggetti non iscritti ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria, sarà determinato secondo il calcolo percentuale proprio del sistema contributivo. La valutazione del periodo a fini pensionistici sarà anch'essa di tipo contributivo e i periodi così riscattati non daranno luogo al passaggio dal sistema contributivo a quello misto fino al 31 dicembre 2011, dato che dal 1° gennaio 2012 vi è il contributivo pro rata per tutti, come stabilito dalla riforma Monti-Fornero (legge 214/2011).

Invece, i contributi versati al momento della domanda di riscatto della laurea andranno a realizzare l'applicazione del sistema retributivo o di quello misto, a seconda che siano in grado di far raggiungere, o meno, 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

**L'ASPETTO FISCALE**


Le somme versate sono deducibili e se l'interessato non ha redditi il beneficio andrà a favore di chi ha questo soggetto a carico

**PER CHI ANCORA NON LAVORA**

Iter possibile se non si è iniziata alcuna attività, neppure all'estero, e non si è iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria



**Sotto la lente**




**I quattro punti**

In sintesi, i principi introdotti dalla legge 247/2007 riguardano:

- a) le rate che possono essere concesse, fino a 120 mensili, senza venire aggravate dagli interessi legali;
- b) la possibilità di chiedere il riscatto della laurea anche nell'ipotesi in cui non via sia alcuna contribuzione accreditata;

- c) l'utilità del riscatto anche per il raggiungimento del diritto alla pensione liquidata con il sistema contributivo, a differenza di quanto prevedeva la legge 335/1995;
- d) la possibilità di detrarre gli oneri del riscatto dall'imposta dovuta da coloro i quali hanno fiscalmente a carico il soggetto che chiede il riscatto stesso.



**Il versamento rateale**

Per le domande presentate dal 1° gennaio 2008, gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione o in 120 rate mensili, senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Rimane la possibilità che l'interessato eserciti la facoltà di estinguere il debito, anche in

un numero minore di rate e comunque senza applicazione di interessi. Resta il fatto che il pensionato non potrà chiedere il pagamento rateale e che il pensionamento implica la decadenza dal beneficio della rateizzazione eventualmente in corso, con conseguente obbligo di pagamento del capitale residuo in unica soluzione.



**La rinuncia come conseguenza**

Il mancato pagamento dell'importo in unica soluzione o della prima rata è considerato rinuncia alla domanda, il che non vieta di presentare una nuova domanda di riscatto: in tal caso l'onere di riscatto verrà rideterminato con riferimento alla data della nuova domanda. Per le rate successive alla


prima, il pagamento effettuato oltre la scadenza, ma con un ritardo non superiore a 30 giorni, viene consentito per non più di cinque volte. I pagamenti per importi parziali o per un minore numero di rate entro i termini assegnati verranno convalidati determinando in proporzione l'accredito del corrispondente periodo assicurativo.



**Estensione della facoltà**

La facoltà interessa coloro che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione separata. Ne deriva che, in tutti i casi di pregressa iscrizione - e anche qualora, all'atto della domanda, l'interessato risulti "non iscritto" ad


alcuna gestione previdenziale - troveranno applicazione le regole di carattere generale che disciplinano la materia. Se l'inoccupato ha riscattato solo in parte il periodo di studi e successivamente ha trovato un'occupazione, potrà riscattare il rimanente periodo con le regole generali.



**La determinazione dell'importo**

È richiesto il versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo cui fa riferimento l'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale

obbligatoria per i lavoratori dipendenti. In pratica, l'onere dev'essere determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell'anno di presentazione della domanda e in base all'aliquota contributiva vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.




**La quantificazione**

Per capire quanto si paga, si può anche ricorrere a un esempio. Poniamo che una domanda sia presentata nel 2017:

- a) minimale artigiani e commercianti anno 2017 pari a 15.548,00 euro;
- b) aliquota di computo per i dipendenti 33 per cento;
- c) onere da pagare per il riscatto pari a 5.130,84 euro annui, risultante dalla

seguente operazione.  $15.548,00 \times 33\% = 5.130,84$ .

Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato. Nel caso in cui egli non abbia un reddito personale, il contributo potrà essere posto in detrazione, nella misura del 19 per cento dell'importo stesso, dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico.



**La valutazione**

L'Inps ha precisato che la norma che disciplina il nuovo riscatto va intesa come speciale rispetto a quelle che regolano i riscatti di laurea, con particolare riferimento a quelle sui criteri di calcolo dell'onere in rapporto alla collocazione temporale dei periodi, come stabilito dall'articolo 2 del D lgs 184/1997. L'onere di riscatto di periodi

collocati prima del 1° gennaio 1996, chiesti da soggetti non iscritti ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria, sarà determinato secondo il calcolo percentuale del sistema contributivo. La valutazione del periodo per la pensione sarà anch'essa contributiva e i periodi riscattati non causeranno il passaggio dal sistema contributivo a quello misto.